

Trib.Amm. Reg. per il Piemonte

Sezione I

Sentenza del 23/01/2007 n. 64

Intitolazione:

ICI - Delibera Consiliare del Comune relativa a determinazione di aliquote e detrazioni - Obbligo di motivazione - Esclusione.

Massima:

La delibera consiliare che approva la determinazione definitiva delle aliquote e delle detrazioni ICI e' un provvedimento generale per il quale e' escluso l'obbligo di motivazione almeno nei casi in cui la determinazione sia compresa nei limiti ordinari le legge.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. ===/98 proposto da E.P., E.E.S.S. di R.M. e B.F., in persona del legale rappresentante protempore e F.S.O.S. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI FISCALI UMANI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. E.H.W. ed elettivamente domiciliati presso l'A.P.G. in Torino, corso =====, ==, come da mandato in calce al ricorso;

contro il

COMUNE DI CASALBORGONE, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 6 maggio 1998, n. 53 ed in tale qualita' rappresentato e difeso dall'avv. C.P., domiciliatario in Torino, via =====, ==, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione

delle deliberazioni G.C. 4 febbraio 1998, n. 8 e C.C. 28 febbraio 1998, n. 8, recante la disciplina comunale delle aliquote e delle detrazioni ICI per l'anno 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalborgone;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 l'avv. M.G. in sostituzione dell'avv. E.H.W. per i ricorrenti e l'avv. C.P. per il Comune di Casalborgone;

Visto l'art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;

Considerato che con i provvedimenti impugnati, la Giunta Comunale ha rispettivamente proposto ed il Consiglio ha approvato la determinazione delle aliquote ICI per l'anno 1998 (nella misura del 5,50i per la prima casa e nella misura del 6i per gli altri immobili), nonche' l'importo della detrazione prima casa (fissato in L. 200.000);

Considerato che i due provvedimenti sono collettivamente impugnati da una cittadina di Casalborgone dichiaratasi soggetto passivo dell'ICI, da uno

studio commercialistico "per i (propri) clienti" ed infine da un'associazione dichiaratasi portatrice statutaria di interessi diffusi al corretto funzionamento dell'apparato fiscale;

Ritenuto che il ricorso, per la parte riferibile allo studio commercialistico, e' inammissibile, non consentendo il nostro ordinamento di proporre azioni in nome proprio per conto altrui al di fuori dei casi di sostituzione processuale tassativamente previsti;

Ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche in ordine alla posizione dell'associazione portatrice di interessi diffusi, in quanto tali posizioni soggettive, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, normalmente non hanno ingresso nel processo amministrativo che e' un processo di parti, con la conseguenza che i soggetti che ne sono portatori, per quanto ammessi a partecipare al procedimento in virtu' della disciplina introdotta dal capo III L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono legittimati ad impugnare in via principale e diretta i provvedimenti che si assumano lesivi degli interessi diffusi medesimi, salvo che tali soggetti rientrino nel novero di quelli legittimati per legge o comunque provino, depositando lo statuto sociale (cio' che l'associazione ricorrente non ha fatto) uno stabile collegamento con il territorio e la conformita' dell'azione agli scopi associativi (T.A.R. Umbria, 19 agosto 1996, n. 304; T.A.R. Veneto, 20 dicembre 1999, n. 2479);

Ritenuto che il ricorso e' comunque ammissibile nella parte riferibile alla cittadina dichiaratasi soggetto passivo dell'ICI: circostanza, quest'ultima, non contestata dal Comune resistente;

Ritenuto quindi che, entro tali limiti, il ricorso deve essere affrontato nel merito;

Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente osserva che la delibera di Giunta del 4 febbraio 1998 e' stata motivata con riferimento alle esigenze di equilibrio del bilancio di previsione del Comune, che e' stato tuttavia approvato soltanto il 28 febbraio successivo e quindi, in quanto all'epoca non ancora efficace, non avrebbe potuto giustificare la misura fiscale per cui e' causa;

Considerato che la Giunta si e' in realta' limitata a "presentare al Consiglio Comunale" la determinazione delle aliquote e quella della detrazione, rimettendo al Consiglio medesimo la relativa approvazione;

Ritenuto infatti che, a seguito delle modifiche dell'art. 6 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 apportate dall'art. 3, comma 53 L. 23 dicembre 1996, n. 662, il potere di deliberare in merito alle aliquote ICI, gia' attribuito direttamente alla Giunta, e' stato demandato "ai Comuni" e che all'interno di tali Enti, fino all'emanazione del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (v. art. 42, lett. f) esso competeva al Consiglio, quale organo investito ex artt. 32 e 35 L. 8 giugno 1990, n. 142 del potere deliberativo in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali (T.A.R. Toscana, 24 novembre 1998, n. 679);

Ritenuto che l'atto della Giunta impugnato in questo giudizio ha pertanto contenuto sostanziale di mera proposta e, come tale, non e' di per se' impugnabile, con conseguente inammissibilita' del ricorso nella parte che lo investe;

Considerato che, per quanto riguarda la delibera consiliare, e' la stessa ricorrente a riferire che in data 28 febbraio 1998 il Consiglio ha approvato, oltre alla determinazione definitiva delle aliquote e della detrazione ICI, anche il bilancio di previsione del Comune;

Ritenuto che, poiche' il progetto di bilancio di previsione deve essere istituzionalmente presentato al Consiglio dalla Giunta e quindi deve essere a questa noto ben prima della sua approvazione, e' ragionevole che la Giunta stessa, in considerazione dei contenuti del progetto di bilancio e delle esigenze finanziarie ivi previste, abbia deliberato la proposta delle aliquote prima dell'approvazione del bilancio, fermo restando che bilancio e aliquote definitive sono stati approvati (dal Consiglio) nello stesso giorno;

Ritenuto che il dedotto vizio di illogicita' (riferito alla delibera consiliare, unico atto impugnabile) non sussiste;

Considerato che la ricorrente denuncia poi i provvedimenti impugnati per carenza di motivazione in ordine alle ragioni finanziarie che hanno condotto alle determinazioni contestate;

Ritenuto che le determinazioni delle aliquote dei tributi locali sono provvedimenti generali, per i quali l'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

esclude espressamente l'obbligo di motivazione, almeno nei casi in cui la determinazione sia compresa nei limiti ordinari di legge (Cons. St., V, 10 luglio 2003, n. 4117);

Ritenuto inoltre che l'ICI, a differenza di altri tributi, quali la TARSU ed il contributo di concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) i cui proventi hanno uno specifico vincolo di destinazione, e' una vera e propria imposta, con la conseguenza che, nei casi in cui vengano come in questo caso confermate le determinazioni assunte per l'anno precedente, il Comune non ha l'onere di analizzare in dettaglio le ragioni delle determinazioni medesime, essendo a tale scopo sufficiente che il gettito previsto risulti utile al pareggio del bilancio (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 24 novembre 1995, n. 452);

Ritenuto che, per quanto esposto, anche la censura appena esaminata deve trovare reiezione;

Considerato che, con il secondo mezzo, la ricorrente denuncia omessa istruttoria circa la sussistenza delle ragioni che ex art. 8, commi 3 e 4 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, consentono l'esercizio della facolta' comunale di diminuire le aliquote dell'imposta o aumentare la detrazione per la prima casa;

Considerato che le norme sopra citate prevedono che tale facolta' possa essere esercitata nei confronti dei proprietari di abitazione principale e limitatamente a quest'ultima;

Considerato che la ricorrente non ha neppure dedotto di rientrare in tale categoria;

Ritenuto che, per tale ragione, la censura deve dichiararsi inammissibile;

Ritenuto che, per la stessa ragione, deve dichiararsi inammissibile anche l'ulteriore censura di disparita' di trattamento fra i proprietari di abitazione principale e quelli delle "secondo case" (peraltro inammissibile anche perche' la censura, contrariamente a quella precedente, presupporrebbe che la ricorrente fosse appunto proprietaria di una seconda casa, e non gia' di abitazione principale);

Considerato che il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di determinazione delle aliquote e delle detrazioni;

Ritenuto che la censura e' infondata, in quanto per espressa disposizione dell'art. 13 della stessa legge le disposizioni contenute nel Capo III (comprendente l'art. 7 citato) "non si applicano nei confronti dell'attivita' della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione";

Considerato che con il quarto mezzo, la ricorrente denuncia i provvedimenti impugnati, innanzi tutto in quanto non riporterebbero se i voti siano stati espressi con le forme e le modalita' previste dallo Statuto e dal regolamento comunale;

Considerato che la delibera consiliare (che, si ripete, e' l'unico dei due atti oggetto di giudizio suscettibile di impugnazione in via principale) e' stata approvata (cosi' come la delibera di Giunta, del resto) dall'unanimita' dei votanti;

Ritenuto che la verbalizzazione dei voti espressi dai componenti di un organo collegiale non occorre quando l'atto sia appunto deliberato all'unanimita', mentre laddove questo sia deliberato a maggioranza essa e' necessaria, anche al fine di rendere possibile il controllo circa la legittimita' delle ragioni per le quali il Collegio ha ritenuto di dare preferenza ad alcuni elementi di giudizio rispetto ad altri (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 febbraio 1991, n. 36; T.A.R. Piemonte, I, 21 dicembre 2002, n. 2101);

Ritenuto che, in tale ipotesi, a maggior ragione, e' irrilevante che l'atto riporti espressamente l'avvenuta osservanza delle norme organizzative interne dell'Ente locale;

Considerato che il quarto mezzo denuncia la delibera consiliare sul presupposto che i pareri di regolarita' contabile, di legittimita' e di regolarita' finanziaria sarebbero stati resi in forma orale e quindi sarebbero inesistenti;

Considerato che l'epigrafe del provvedimento reca espressa menzione dei pareri favorevoli in questione, corredati dalle firme del Segretario

Comunale, quale responsabile dei singoli uffici preposti;

Ritenuto che la sottoposizione delle deliberazioni degli Enti locali ai pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità di cui all'art. 53 L. 8 giugno 1990 n. 142 assume rilevanza unicamente per individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni stesse, ma non rileva sul piano della legittimità complessiva dell'atto o sulla sua validità (T.A.R. Umbria, 10 ottobre 1997, n. 518; T.A.R. Campania - Napoli, 19 dicembre 2000, n. 4759);

Ritenuto a maggior ragione che non costituisce vizio dell'atto l'omessa indicazione delle ragioni per le quali il parere è stato reso in senso favorevole (peraltro non necessaria, a differenza di quanto accade in caso di parere contrario);

Considerato che la ricorrente osserva ancora che la delibera di Giunta riporta il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, che avrebbe una qualifica inferiore all'ottava;

Ritenuto che, anche a prescindere dalla non impugnabilità (principale) dell'atto in questione, per quanto in linea di massima, l'incarico di responsabile dell'ufficio onerato di gestire l'imposta comunale sugli immobili vada attribuito ad un dirigente comunale, in via eccezionale, in mancanza di altri dirigenti, tale incarico può essere legittimamente conferito anche al responsabile dell'Ufficio tributi (Cons. St., V, 4 luglio 2002, n. 3677);

Considerato che, sempre con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la delibera di Giunta per nullità, in quanto la stessa non recherebbe "sul frontespizio" la firma del Sindaco e del Segretario comunale;

Ritenuto che, prescindendo anche in questo caso dalla non impugnabilità dell'atto, esso reca le firme in questione in calce al dispositivo, e tanto è sufficiente ad assicurarne la piena regolarità formale;

Ritenuto che il quarto motivo deve quindi essere parimenti disatteso in ogni sua parte;

Ritenuto che il ricorso deve conclusivamente in parte dichiararsi inammissibile ed in parte essere respinto, in conformità alla motivazione che precede;

Ritenuto che ragioni di equità sostanziale consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, secondo motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 17 gennaio 2007.

Depositata in segreteria a sensi di legge il 23 gennaio 2007.